

Aleksandra Pronińska

Università Pedagogica di Cracovia

Morfologia lessicale e participio presente nel linguaggio giuridico: un approccio contrastivo italiano / polacco**1. Considerazioni preliminari**

Il presente articolo, che intende far parte di una ricerca più ampia finalizzata a esaminare gli usi e le funzioni che le forme nominali del verbo realizzano nei testi giuridici, si pone come obiettivo quello di introdurre alcuni aspetti relativi al linguaggio giuridico sottoposti all'esame in chiave contrastiva: italiano / polacco. In questa sede, senza pretendere di essere esaustivi, intendiamo fornire alcuni spunti di riflessione sul participio prendendo in considerazione le situazioni in cui il participio – ammettendo la conversione in aggettivo e la successiva sostantivizzazione – contribuisce ad arricchire la terminologia specialistica. La scelta di ricorrere all'approccio contrastivo richiede una breve premessa terminologica e concettuale che riguarda l'oggetto di studio – il linguaggio giuridico (1.1, 1.2) e il participio (1.3) – con riferimento agli studi italiani e polacchi.

1.1. Linguaggio giuridico vs język prawny / język prawniczy

Per parlare della lingua usata in ambito giuridico, l'italiano ricorre all'uso di vari termini, tra cui, a titolo esemplificativo, si possono citare: *il linguaggio del diritto, delle leggi, della giurisprudenza*¹ oltre al *linguaggio giuridico, normativo, legislativo, forense, giudiziario* e via dicendo. Tra tutti questi termini, che si differenziano tra loro sia per l'estensione sia per la frequenza d'uso², ai fini di questo lavoro abbiamo

¹ Il termine *giurisprudenza* è inteso come voce polisemica che sta a indicare: (1) la scienza del diritto, (2) l'insieme di decisioni giudiziarie e (3) l'attività del giurista. Si veda: Taruffo 1994, voce *giurisprudenza* dell'Enciclopedia delle scienze sociali (online: <http://www.treccani.it>). Data di consultazione 26/09/2016.

² Quest'ultimo parametro, la frequenza d'uso, è verificabile, anche se in maniera molto approssimativa, attraverso la ricerca del motore Google che dà come risultato il seguente numero di occorrenze relative ai termini sopra menzionati (in ordine decrescente di numero di occorrenze): *linguaggio del diritto* (circa 36.000 occorrenze), *linguaggio della giurisprudenza* (circa 12.300 occorrenze), *linguaggio normativo* (circa 12.300 occorrenze), *linguaggio delle leggi* (circa 10.500 occorrenze), *linguaggio legislativo* (circa 5.770 occorrenze), *linguaggio forense* (circa 1830 occorrenze), *linguaggio giudiziario* (circa 1240 occorrenze) contro le oltre 53.000 occorrenze del termine *linguaggio giuridico* che si trovano navigando su Internet.

deciso di usare il termine *linguaggio giuridico* (d'ora innanzi: LG) che riteniamo più esteso rispetto agli altri.

È opportuno osservare, però, che l'estensione più ampia del LG non è universalmente condivisa da tutti gli studiosi. A tal proposito si possono citare due esempi: uno, di carattere teorico, di Bice Mortara Garavelli la quale ribadisce l'estensione variabile del LG e uno, di carattere pratico, di Jerzy Wróblewski nella cui analisi il LG assume il significato restrittivo. Bice Mortara Garavelli osserva che “quando si dice «linguaggio giuridico» o, con un'espressione assimilabile alla corrispondente inglese «linguaggio legale», si ricorre a un'etichetta di estensione variabile, adattata, dai non-giuristi almeno, a un universo testuale composito, in cui si riconoscono varietà di lingua concorrenti” (Mortara Garavelli 2001: 7). Jerzy Wróblewski, invece, nel contesto della traduzione giuridica, distingue tre tipi di lingue legate al diritto, tra cui la LG («la lingua giuridica») con la quale intende “la lingua nella quale sono formulati testi deliberati dal legislatore, vale a dire le regole del diritto con le loro conseguenze formali e interpretative accettate come valide; la lingua giuridica è la lingua di base per gli altri generi linguistici legati al diritto” (Wróblewski 2000: 157–158).³

Il linguaggio giuridico non rappresenta un oggetto di studio esclusivo della linguistica, anzi, esso suscita interesse sia da parte dei cultori della linguistica, sia da parte dei cultori del diritto le cui ricerche spesso si intrecciano e si completano a vicenda. Per un confronto terminologico e concettuale in questo lavoro ci limiteremo a due proposte, entrambe elaborate dai giuristi: per l'italiano quella di Andrea Belvedere (1994) e per il polacco quella di Bronisław Wróblewski (1948), successivamente completate dalle osservazioni della linguista torinese, Bice Mortara Garavelli (2001).

Alla base di entrambe le definizioni del LG (italiana e polacca) che abbiamo preso in considerazione sta la nozione di «giuridicità», ovvero l'aggettivo *giuridico* con i suoi corrispondenti polacchi. Nella proposta italiana, Andrea Belvedere, considerando il LG in senso ampio, ne distingue “il linguaggio con cui vengono formulati sia i discorsi (delle fonti) *del* diritto sia i discorsi *sul* diritto”, dove i “discorsi *sul* diritto” assumono un significato “assai vasto, non limitato cioè ai discorsi (teorico-interpretativi) della dottrina ed a quelli (interpretativo-applicativi) della giurisprudenza (o di altri organi pubblici), ma esteso fino a ricomprendere qualsiasi discorso (non importa fatto da chi) che esprima la valutazione (più o meno corretta) di una situazione reale o immaginaria.” (Belvedere 1994: 21).⁴ Per fare un confronto (terminologico e concettuale) con il polacco ci serviremo della dicotomia: *język prawny* / *język prawniczy* introdotta dal giurista Bronisław Wróblewski (1948), dove (1) *język prawny* indica il linguaggio del legislatore, dunque il linguaggio relativo

³ Altri due linguaggi individuati, oltre alla lingua giuridica (LG), da Jerzy Wróblewski nell'ambito della traduzione sono: la LAD («la lingua di applicazione del diritto»), ovvero la lingua della pratica giuridica che “è più ricca della lingua giuridica e trae spunto, secondo lo stile delle decisioni, dalla dottrina giuridica e dalla lingua comune” e la LSP («la lingua della scienza giuridica»), intesa come una metalingua per la LG e la LAD (Wróblewski 2000: 157–158).

⁴ Si vedano anche Bice Mortara Garavelli (2001: 9) e Fabrizio Megale (2008: 32).

alle leggi, ovvero alle fonti del diritto, invece (2) *język prawniczy* indica il linguaggio della pratica giuridica, dunque il linguaggio relativo alla categoria dei testi applicativi. Le definizioni del LG proposte in ambito giuridico risultano compatibili tra loro poiché *język prawny*, in linea di massima, corrisponde alla nozione di “discorsi del diritto”, invece *język prawniczy* corrisponde alla nozione che Andrea Belvedere definisce come “discorsi sul diritto”.⁵

Ai due aggettivi polacchi (*prawny* e *prawniczy*) in italiano corrisponde un solo aggettivo (*giuridico*) che funge da iperonimo denotando un concetto generico, semanticamente sovraordinato, che comprende i concetti specifici di entrambe le unità lessicali polacche.⁶ Dal punto di vista traduttivo, a seconda del contesto e/o della situazione comunicativa, l'aggettivo *giuridico* può essere usato come equivalente iperonimico di entrambi i termini polacchi (*prawny* e *prawniczy*) o – nei (con)testi che richiedono una maggiore precisione – deve essere sostituito con dei termini più specifici. Per rendere in italiano il significato di *język prawny*, oltre alle denominazioni descrittive, tra cui (il linguaggio) *delle leggi* o *delle norme giuridiche*, si possono usare aggettivi (il linguaggio) *legislativo* o *normativo*. Per rendere il significato di *język prawniczy* – data la mancanza di un preciso equivalente aggettivale – nei (con)testi specifici nei quali l'aggettivo *giuridico* risulti troppo generico può essere necessario ricorrere alle categorizzazioni relative alla pratica giuridica individuando, in particolare, il linguaggio delle autorità investite di potere decisionale (giudiziarie, amministrative ecc.), il linguaggio degli operatori del diritto (giuristi, legali, avvocati, notai ecc.), nonché il linguaggio della scienza del diritto.⁷

1.2. Il linguaggio giuridico in prospettiva linguistica

Mentre l'interesse dei giuristi si concentra prevalentemente sulla semantica giuridica, ovvero “sull'analisi del linguaggio del legislatore per la comprensione e l'interpretazione del significato letterale della legge” (Mariani Marini 2003: IX) e sulla relazione che interviene tra lingua e diritto, l'interesse dei linguisti si concentra sull'analisi delle caratteristiche peculiari dei testi giuridici e sulla relazione che interviene tra il linguaggio giuridico, altri linguaggi speciali e la lingua comune.

⁵ Nonostante la sostanziale conformità concettuale del LG, in entrambe le lingue si assiste a una certa proliferazione terminologica: alla pluralità dei termini italiani in polacco corrispondono molteplici termini, spesso dal significato simile o addirittura uguale. Anche se la coppia *język prawny* / *język prawniczy* ormai sembra comunemente accettata anche nei lavori di taglio linguistico, gli autori polacchi, per esprimere il concetto di *język prawny*, ricorrono all'uso di vari termini, ad esempio, Hałas 1995, Pieńkos 1999 (*język prawny*), Buttler 1968, Wojtak 1993, Wilkoń 1987 (*język urzędowy, kancelaryjny*), Klemensiewicz 1953, Kurkowska, Skorupka 2001 (*styl urzędowo-kancelaryjny*), Bartmiński 1981 (*styl urzędowo-prawny*), ecc.

⁶ Lo confermano gli equivalenti polacchi dell'aggettivo *giuridico* riportati nei dizionari bilingui: 1. *prawny*; 2. *prawniczy* nel *Grande dizionario italiano-polacco* (Cieśla, Jamrozik, Sikora Penazzi, 2002) e, in modo simile, *prawny, dotyczący prawa; prawniczy* nel *Dizionario giuridico italiano-polacco* (Grelewicz-La Mela, Nuzzo).

⁷ Per un approfondimento relativo alle categorizzazioni dei linguaggi *prawny* e *prawniczy* (elaborate in ambito giuridico) con le rispettive proposte terminologiche in italiano si veda Katarzyna Biernacka-Licznar (2010: 16–17).

Le ricerche linguistiche sul LG si svolgono in due prospettive, diverse ma complementari, che lo sottopongono a un esame dall'esterno e dall'interno. Dal punto di vista "esterno" il LG è studiato in relazione alla lingua comune e in dipendenza dal sistema giuridico, invece dal punto di vista "interno" il LG è considerato una lingua speciale, dotata di una certa omogeneità che risulta da una serie di tratti comuni, identificabili a tutti i livelli di analisi linguistica. Tra gli elementi che accomunano gli studi sul LG, sviluppati dai linguisti italiani e polacchi, si trovano, tra l'altro, quello di riconoscere al LG lo status di *lingua speciale*⁸ o *settoriale* (Cortelazzo 1994; Pieńkos 1999; Mortara Garavelli 2001; Serianni 2003) e quello di ricorrere all'approccio testuale nelle ricerche sul LG (Sabatini 1990; Pieńkos 1999; Mortara Garavelli 2001).

Tra i molteplici criteri che stanno alla base delle tipologie testuali in ambito giuridico ci limiteremo a sottolineare la categorizzazione dei testi giuridici proposta da Bice Mortara Garavelli (2001: 26–34) la quale individua tre tipi di testi (normativi, interpretativi e applicativi) che prendono spunto dalla tripartizione delle attività che li producono: "la creazione delle regole di diritto, la loro interpretazione e la loro applicazione a determinate situazioni di fatto" (Mortara Garavelli 2001: 22). Da questa distinzione dei testi giuridici scaturisce, anche se in maniera indiretta, la rispettiva categorizzazione del linguaggio giuridico: ai testi normativi, ovvero quelli del dominio della legislazione, individuati in *primis*, corrisponde il linguaggio normativo e/o legislativo (*język prawny*), invece alle categorie dei testi interpretativi e applicativi corrisponde il linguaggio della giurisprudenza (*język prawniczy*).⁹

Oltre che a livello testuale, il LG, come tutti i linguaggi settoriali, è caratterizzato dai tratti specifici che si manifestano con particolare evidenza a livello lessicale e morfosintattico. Le caratteristiche a livello lessicale comprendono il ricorso ai tecnicismi specifici e ai cosiddetti tecnicismi collaterali o pseudotecnicismi.¹⁰ I primi, che sono termini "propri ed esclusivi di ciascun settore [...] che non hanno corso fuori del linguaggio specialistico o settoriale" (Mortara Garavelli 2001: 10), trasmettendo contenuti specialistici, permettono di evitare ogni vaghezza e/o ambiguità. Di conseguenza, risultano indispensabili per realizzare il presupposto di precisione

⁸ Tra i numerosi termini che funzionano in italiano (tra cui in particolare *lingue speciali*, *microlingue*, *linguaggi settoriali*, *lingue di specializzazione*, *lingue per scopi speciali*, *linguaggi specialistici*, *sottocodici* ecc.) ai fini di questo lavoro abbiamo ritenuto valido il termine *lingua speciale* e la rispettiva definizione di Michele Cortelazzo, secondo la quale "per lingua speciale si intende una varietà funzionale di una lingua naturale, dipendente da un settore di conoscenze o da una sfera di attività specialistici, utilizzata, nella sua interezza, da un gruppo di parlanti più ristretto della totalità dei parlanti la lingua di cui quella speciale è una varietà, per soddisfare i bisogni comunicativi (in primo luogo quelli referenziali) di quel settore specialistico; la lingua speciale è costituita a livello lessicale da una serie di corrispondenze aggiuntive rispetto a quelle generali e comuni della lingua e a quello morfosintattico da un insieme di selezioni, ricorrenti con regolarità, all'interno dell'inventario di forme disponibili nella lingua" (Cortelazzo 1994: 8).

⁹ Per la classificazione dei testi giuridici, oltre a Bice Mortara Garavelli (2001), si vedano, ad esempio, Francesco Sabatini (1990, 1998 e 1999), invece per una panoramica della tipologie testuali e delle classificazioni dei testi giuridici Patrizia Brugnoli (2007).

¹⁰ Oltre ai tecnicismi specifici e collaterali, Bice Mortara Garavelli cita anche le ridefinizioni (Mortara Garavelli 2001: 11–16).

dei testi giuridici e non sono sostituibili con altri lessemi. I secondi invece – non avendo la stessa capacità denotativa e la stessa univocità che caratterizzano i tecnicismi specifici – non sono indispensabili: inutilmente ostacolano la comprensione del testo ai non addetti ai lavori e possono essere evitati, tanto più che – in linea di massima – sono facilmente sostituibili con le corrispondenti parole del lessico comune.¹¹ A livello morfosintattico ci limiteremo a sottolineare il largo uso nei testi giuridici dei cosiddetti modi impliciti, tra i quali la grammatica italiana considera il participio, il gerundio e l'infinito.¹² Il ricorso particolarmente frequente alle forme implicite del verbo riguarda indistintamente tutte le classi dei testi giuridici ed è dovuto, principalmente, alla preferenza che il linguaggio giuridico dà al cosiddetto stile nominale con il quale gli autori dei testi giuridici realizzano il presupposto di concisione e sinteticità. In uno stile che privilegia il sostantivo e riduce il ruolo del verbo il ricorso ai modi impliciti risulta del tutto naturale poiché si tratta di forme che – pur essendo tradizionalmente associate alla classe morfologica del verbo – in pratica condividono una serie di tratti con le parti del discorso nominali e non esprimono tutte le categorie grammaticali del verbo. Sostenendo l'idea dell'esistenza di un continuum categoriale tra verbo e nome, si potrebbe dire che le forme implicite del verbo si spostano – in modo più o meno forte – verso la classe dei nomi.

1.3. *Participio vs imiesłów*

Al termine italiano *participio* nella grammatica polacca equivale il termine *imiesłów* con il quale, però, vengono denotati due tipi di formazioni participiali: (1) *imiesłów przysłówkowy* 'participio avverbiale' e (2) *imiesłów przymiotnikowy* 'participio aggettivale'. Il primo si articola in due tipi che corrispondono alle forme italiane del gerundio presente e del gerundio passato, rispettivamente: *imiesłów przysłówkowy współczesny* (*scrivendo / pisząc*) e *imiesłów przysłówkowy uprzedni* (*avendo scritto / napisawszy*). Il secondo invece – anch'esso articolato in due tipi – corrisponde alle forme italiane del participio presente (d'ora innanzi: PPR) e del participio passato (d'ora innanzi: PP), rispettivamente: *imiesłów przymiotnikowy czynny* (*scrivente / piszący*) e *imiesłów przymiotnikowy bierny* (*scritto / napisany*). Di conseguenza il termine polacco *imiesłów* risulta sovraordinato rispetto al corrispondente termine italiano *participio* poiché comprende due modi impliciti italiani: il participio e il gerundio.

Siccome – conformemente all'oggetto di studio segnalato nella parte introduttiva – da questa ricerca sono esclusi il gerundio e l'infinito, ci limiteremo a prendere in considerazione le forme italiane che corrispondono al participio aggettivale polacco (*imiesłów przymiotnikowy*), tralasciando le forme gerundivali italiane che corrispondono al participio avverbiale (*imiesłów przysłówkowy*).

Entrambi i termini (*imiesłów przymiotnikowy* e *participio*) alludono al carattere polifunzionale della voce: il termine polacco – attraverso il modificatore (*przy-*

¹¹ Per la bibliografia (e sitografia) relativa ai progetti volti a semplificare il linguaggio amministrativo italiano si veda il sito <http://www.maldura.unipd.it/buro/>

¹² Per le particolarità morfosintattiche dei testi giuridici si veda, ad esempio, Bice Mortara Garavelli (2001: 155-176).

miotnikowy) – ne segnala espressamente il carattere aggettivale, invece la denominazione italiana, ereditata dal latino *participium*, suggerisce una voce “partecipe della natura verbale e nominale” che condivide le categorie di tempo, aspetto, diatesi con i verbi e la flessione nominale (genere e numero) con i nomi. Il participio non rappresenta una parte del discorso autonoma ma – essendo considerato un modo verbale – fa parte del paradigma verbale. Indipendentemente da questa classificazione tradizionale, esistono dei tentativi di risolvere la questione di appartenenza categoriale del participio in modo diverso. A tale proposito si può citare la proposta elaborata nell’ambito della sintassi strutturalista dal linguista polacco, Zygmunt Saloni, secondo la quale il participio non rappresenta una parte del discorso autonoma poiché il participio aggettivale rientra nella classe degli aggettivi, invece il participio avverbiale risulta inserito in quella degli avverbi (Saloni 1998: 94, 100).

2. Delimitazione del campo d’indagine

In questo lavoro, mantenendo l’ottica prettamente linguistica e partendo dal presupposto che “una visione della lingua giuridica completa e puntuale è possibile solo se si analizzano le applicazioni particolari nei vari tipi di testo” (Cavagnoli, 2007: 86), abbiamo impostato la ricerca in base a due criteri: (1) il LG (il corpus di partenza è costituito da un testo normativo: il codice civile italiano) e (2) la categoria lessicale (il campione terminologico analizzato è costituito dalle forme participiali sostantivate). Abbiamo deciso di focalizzare l’attenzione su argomenti di morfologia lessicale che riguardano il PPR partendo da un campione di ricerca formato da oltre 150 esempi di forme participiali estrapolate dal codice civile italiano dalle quali, successivamente, in base al criterio semantico, abbiamo selezionato un gruppo di PPR sostantivati che denotano soggetti giuridici, limitandoci alla categoria molto ristretta costituita dalle persone fisiche. In questa sede invece verrà completamente escluso il participio inteso come mezzo di livello prettamente sintattico.¹³

3. Participio e morfologia lessicale

La natura polivalente del participio lo rende capace di assumere il ruolo delle parti del discorso nominali: può essere comunemente usato come aggettivo e – essendo usato come aggettivo – può essere sostantivato. Grazie alla tendenza a perdere – in tutto o in parte – il valore verbale per acquistare il valore nominale, il participio contribuisce ad arricchire il lessico della lingua comune e permette una maggiore specializzazione terminologica del linguaggio giuridico formando lessemi portatori di significati specifici.¹⁴ Una buona parte dei participi ha perso l’originario valore verbale e si è crystallizzata negli usi nominali formando dei veri e propri aggettivi

¹³ L’esame dedicato al livello sintattico, data la vastità dell’argomento, richiederebbe un trattamento più ampio che supera di gran lunga i limiti di questo lavoro.

¹⁴ Ovviamente questo fenomeno non è limitato al linguaggio giuridico ma riguarda – in varia misura – anche altri linguaggi specialistici, tra cui il lessico della medicina in cui si trovano numerose forme participiali – usate con valore aggettivale e/o nominale, ad esempio (*il*) *tranquillizzante*, (*il*) *calmante*, (*il*) *coadiuvante* o perfino (*il*) *bypassato* riferito a colui che ha subito l’innesto di un by-pass.

e/o sostantivi. Si tratta sia di parole ereditate dal latino, ad esempio *il serpente* (der. del part. pres. lat. di *serpĕre* ‘strisciare, serpeggiare’), *il mittente* (der. dal lat. *mĭttens-entis* ‘mandante’, part. pres. di *mĭttĕre* ‘mandare’) o *il defunto* (der. dal lat. *defunctus*, part. pass. di *defungi* ‘compiere’) sia di quelle formate in italiano. Di conseguenza in italiano si osservano numerosi lessemi formalmente identici alle forme participiali, tra cui – oltre ai lessemi di uso corrente – si trovano anche quelli che appartengono a vari ambiti specifici del diritto (civile, penale, amministrativo, commerciale, canonico ecc.). Da entrambi i tipi di participi italiani (presente e passato) si sono formati lessemi terminologici (o accezioni specifiche di lessemi della lingua comune) che possono essere usati sia solo in funzione aggettivale (*afferente, competente, consenziente, irrilevante, vigente; abbreviato, impugnato, qualificato, viziato, ecc.*), sia solo in funzione sostantivale (*il mutuante, il certificato, il comodato, ecc.*). Nella stragrande maggioranza dei casi, però, gli stessi lessemi compaiono usati in entrambe le funzioni: (1) aggettivale, come *adottante, attenuante, accomandante, soccombente e convenuto* negli esempi: *i genitori adottanti, le circostanze attenuanti, i soci accomandanti, la parte soccombente, il reo convenuto* e (2) nominale, come nelle rispettive sostantivizzazioni *gli adottanti, le attenuanti, gli accomandanti, il soccombente e il convenuto*.

3.1. Sostantivizzazioni del PPR: i nomi di agente

I PPR sostantivati che funzionano nel LG servono, prevalentemente, a designare le parti del processo (civile e/o penale) o i partecipanti di un determinato negozio giuridico i quali, a livello linguistico, corrispondono al soggetto agente inteso in senso ampio. Si tratta di elementi lessicali che fanno parte di un vasto gruppo di formazioni che la grammatica tradizionale accomuna sotto l’etichetta di *nomi di agente*, ossia di nomi che equivalgono al principale argomento dell’evento denotato dal verbo di base, parafrasabili con «persona che V», dove V indica il verbo di base, ad esempio *lo stipulante* ‘la persona che stipula (il contratto)’, ecc. (Lo Duca 2004: 351–364).

I PP sostantivati, in linea di principio, danno luogo ai nomi che assumono il ruolo di paziente, ovvero di colui che subisce l’azione del verbo: così succede per i verbi transitivi che hanno il participio passato dal valore passivo (*l’accusato, l’arrestato, l’assicurato, il carcerato, il citato, il condannato, il detenuto, l’imputato, l’indagato, l’indiziato, ecc.*). La formazione dei nomi d’agente a partire dai PP è possibile solo dai verbi intransitivi il cui participio passato ha valore attivo; di conseguenza le sostantivizzazioni del PP con la funzione di nome d’agente (ad esempio *l’alleato, il deceduto*) sono relativamente poche. Alcuni sostantivi derivati dal PPR e dal PP dello stesso verbo formano coppie di nomi indicanti rispettivamente l’agente e il paziente, come negli esempi *l’accollante / l’accollato, l’adottante / l’adottato*,¹⁵ *l’affiliante / l’affiliato, l’aiutante / l’aiutato, il citante / il citato* o *il querelante / il querelato*.

Di una lunga serie di nomi di agente denominali e deverbali tralascieremo tutte le formazioni denominali (tra cui anche quelle formalmente identiche alle

¹⁵ In quest’ultimo caso, però, bisogna distinguere tra il PP sostantivato e il gerundio sostantivato, entrambi in funzione di nome di paziente: *l’adottato* ‘chi è stato adottato’ e *l’adottando* ‘chi deve essere adottato’.

sostantivizzazioni dei PPR)¹⁶ e ci limiteremo a segnalare un solo tipo di formazioni deverbali: i suffissati in *-tore* che producono coppie terminologiche – rivali e/o complementari – rispetto alle formazioni agentive in *-nte*. Tra i quattro gruppi di derivati in *-nte/-tore* che presentano la stessa base verbale, individuati da Maria G. Lo Duca (2004: 358–359) in base al criterio semantico e funzionale, nel nostro corpus di ricerca compaiono due tipi: (1) coppie perfettamente sinonimiche (*testante / testatore, donante / donatore, opponente / oppositore*) dovute ai procedimenti rivali e (2) coppie in cui l’alternanza è legata a due diverse accezioni dello stesso verbo, come nel caso di *appaltante / appaltatore*, dove *appaltante* indica ‘chi dà in appalto’ e *appaltatore* ‘chi prende in appalto’.¹⁷

3.2. Equivalenti polacchi dei nomi di agente

Gli equivalenti polacchi dei termini italiani indicanti i nomi d’agente formati a partire dal PPR realizzano sostanzialmente tre modalità di traduzione, ovvero tre diversi tipi di equivalenti lessicografici.

- (1) Il polacco dispone di un equivalente terminologico, indipendente dalla forma participiale, ad esempio: *l'accettante* ‘akceptant’, *l'appaltante* ‘zleceniodawca’; ‘inwestor’, *il committente* ‘zleceniodawca’, *il donante* ‘darczyńca, donator’, *il mandante* ‘zleceniodawca, mocodawca’, *il mutuante* ‘pożyczkodawca’, *il richiedente* ‘petent, wnioskodawca’, *l'alienante* ‘sprzedawca, zbywający’, *il delegante* ‘mocodawca’, *lo stipulante* ‘kontrahent’.
- (2) Gli equivalenti polacchi costituiscono una riformulazione participiale (in *-qcy*) in cui – nel caso dei sostantivi – il PPR generalmente è preceduto dalla parola che indica il soggetto agente di tipo *osoba* ‘persona’, *świadek* ‘testimone’, *podmiot* ‘soggetto’ e/o accompagnato da un complemento, come negli esempi *l'alienante* ‘osoba przenosząca własność’, *l'inadempiente* ‘osoba niewywiązująca się (z czegoś)’, *il delegante* ‘osoba udzielająca upoważnienia, <pełnomocnictwa>’, *il depositante* ‘świadek składający zeznanie’, e spesso *lo stipulante* ‘układający się, zawierający umowę’, *l'affiliante* ‘adoptujący, osoba adoptująca (dziecko)’, *il comparente* ‘stawiający się (przed sądem)’, *il soccombente* ‘strona przegrywająca proces’. Raramente l’equivalente participiale polacco in *-qcy* non è accompagnato né dal soggetto né dal complemento, ad esempio *l'adottante* ‘przysposabiający, adoptujący’.
- (3) Il terzo gruppo è rappresentato da equivalenti resi in polacco attraverso il ricorso a una vera e propria frase relativa come negli esempi: *l'inadempiente* ‘podmiot, który nie wykonał ciężącego na nim zobowiązania’, *l'affiliante* ‘osoba, której zostaje oddany na wychowanie małoletni’.

¹⁶ Si pensa ai suffissati in *-ante* del tipo *bracciante* (Lo Duca, 2004: 213–214). In modo simile anche in *-ante* del tipo *bracciante* (Lo Duca, 2004: 213–214).

¹⁷ In modo simile si potrebbero citare le coppie *-nte/-ario* che realizzano abbinamenti semantici di tipo agente / paziente, ad esempio: *il comodante* ‘chi dà beni in comodato’ / *il comodatario* ‘chi riceve beni in comodato’.

Si osservano anche casi in cui i dizionari propongono due equivalenti alternativi, che rappresentano due modalità traduttive diverse (la riformulazione e/o la frase relativa), come negli esempi già citati: *l'affiliante* (riformulazione in *-qcy* e/o frase relativa), oppure *l'alienante*, *il delegante*, *lo stipulante* per i quali si riscontrano sia i corrispondenti termini indipendenti dalla forma participiale sia le riformulazioni.

Conclusioni

Le riflessioni presentate in questo studio, anche se di carattere preliminare e incompleto, permettono di confermare l'importanza degli studi contrastivi nel campo della traduzione giuridica. Dalla prima parte, dedicata alla nozione del linguaggio giuridico, risulta che – nonostante una certa proliferazione terminologica – il concetto di “giuridico” presenta delle affinità in entrambe le lingue. Dall'analisi contrastiva delle forme participiali sostantivate, nonostante il campione di ricerca molto limitato, si notano delle differenze che ricorrono con regolarità sia a livello di lingua italiana sia a livello traduttivo.

Riferimenti bibliografici

- Bartmiński J. 1981. Derywacja stylu, [in:] Pojęcie derywacji w lingwistyce, Lublin: 31–54.
- Biernacka-Licznar K. 2010. “Le difficoltà della traduzione dei testi giuridici italiani e polacchi”. *Romanica Wratislaviensia* 57: 13–27.
- Brugnoli P. 2007. “Il testo giuridico, apolide in una tipologia dei testi? Alcune riflessioni”. *Revista de llengua i dret* 47: 43–60.
- Buttler D. 1968. “Uwagi o poprawności stylu urzędowego”. *Poradnik Językowy* 10: 469–479.
- Cortelazzo M. 1994. *Lingue speciali. La dimensione verticale*, Padova.
- Garzone G. & Santulli F. a c. di 2008. *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano.
- Gotti M. 1991. *I linguaggi specialistici: caratteristiche linguistiche e criteri pragmatici*, Firenze.
- Grelewicz – La Mela M. & Nuzzo B. 2003. *Dizionario giuridico italiano-polacco*, Warszawa.
- Hałas B. 1995. *Terminologia języka prawnego*, Zielona Góra.
- Iacobini C. 2010. Conversione, [in:] *Enciclopedia dell'italiano*. Roma: 292–294 (on line: www.treccani.it).
- Klemensiewicz Z. 1953. *O różnych odmianach współczesnej polszczyzny*, Warszawa.
- Kurkowska H. & Skorupka S. 2001. *Stylistyka polska*, Warszawa.
- Lo Duca, M.G. 2004. Nomi di agente, [in:] *La formazione delle parole in italiano*, a c. di M. Grossmann, F. Rainer, Tübingen: 191–217, 351–364.
- Mariani Marini A. a c. di 2003. *La lingua, la legge, la professione forense*, Milano.
- Megale F. 2008. *Teorie della traduzione giuridica. Fra diritto comparato e Translation Studies*. Napoli.
- Mortara Garavelli B. 2001. *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino.
- Pieńkos J. 1999. *Podstawy jurslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku*, Warszawa.

- Ricca D. 2004. Aggettivi deverbali e participi, [in:] La formazione delle parole in italiano, a c. di M. Grossmann & F. Rainer, Tübingen: 419–443.
- Sabatini F. 1990. Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi, [in:] Corso di studi superiori legislativi 1988–1989, a c. di M. D'Antonio, Padova: 675–724.
- Sabatini F. 1998. Funzioni del linguaggio e testo normativo giuridico, [in:] Con felice esattezza. Economia e diritto fra lingua e letteratura, a c. di I. Domenighetti, Bellinzona.
- Sabatini F. 1999. «Rigidità-esplicitezza» vs «elasticità-implicitezza»: possibili parametri massimi per una tipologia dei testi, [in:] Linguistica testuale comparativa, Atti del Convegno Interannuale della SLI, Copenhagen, 5–7 febbraio 1998, a c. di F. Sabatini & G. Skytte, Copenhagen: 143–172.
- Saloni Z. & Świdziński M. 1998. Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa.
- Serianni, L. 2003. Italiani scritti, Bologna.
- Taruffo M. 1994. Giurisprudenza, [in:] Enciclopedia delle scienze sociali (online: www.trecani.it).
- Wiesmann E. 2000. La traduzione giuridica dal punto di vista didattico, [in:] Traduttori e giuristi a confronto: interpretazione traduce e comparazione del discorso giuridico, a c. di L. Schena & R.D. Snel Trampus, Bologna: 205–217.
- Wilkoń A. 1987. Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice.
- Wojtak M. 1993. Styl urzędowy, [in:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, vol. 2, a c. di J. Bartmiński, Wrocław: 147–162.
- Wróblewski J. 2000. “Il problema della traduzione giuridica”. *Ars Interpretandi*, Padova: 155–164.

Morfologia lessicale e participio presente nel linguaggio giuridico: un approccio contrastivo italiano-polacco

I tratti abitualmente ritenuti caratteristici del linguaggio giuridico comprendono, tra l'altro, il ricorso particolarmente frequente all'uso delle forme implicite (participio, gerundio e infinito). Il presente articolo è dedicato alla descrizione preliminare del participio presente in chiave contrastiva italiano-polacco con particolare riferimento al linguaggio giuridico. L'analisi si concentra sugli aspetti connessi all'utilizzo delle forme participiali nella formazione delle parole per creare i nomi d'agente che indicano i partecipanti del negozio giuridico in italiano e sui loro equivalenti terminologici polacchi.

Parole chiave: linguaggio giuridico, forme implicite, participio, nomen agentis

Lexical morphology and adjectival participle in the legal language: a contrastive Italian-Polish approach

One of the features characterising the legal language is the use of impersonal verb forms, such as adjectival and adverbial participles and the infinitive. This paper is devoted to a preliminary description of the adjectival participle (*participio presente*) in a contrastive Italian-Polish approach with special emphasis on the use in the legal language. The analysis focusses around aspects related to the use of participial forms in word formation, i.e. in order to form so-called *nomina agentis* denoting participants in legal proceedings in Italian and their Polish terminological equivalents.

Keywords: legal language, infinitive verb forms, participle, nomen agentis

Morfologia leksykalna i imiesłów przymiotnikowy w języku prawniczym: ujęcie kontrastywne włosko-polskie

Jedną z cech charakteryzujących język prawny i prawniczy jest wykorzystanie form nieosobowych czasownika, takich jak imiesłów przymiotnikowy i przysłówkowy oraz bezokolicznik. Niniejszy artykuł jest poświęcony wstępnemu opisowi imiesłowu przymiotnikowego (*participio presente*) w ujęciu kontrastywnym włosko-polskim ze szczególnym uwzględnieniem użycia w języku prawnym. Analiza koncentruje się na aspektach związanych z wykorzystaniem form imiesłowowych w słowotwórstwie, tj. do tworzenia tzw. *nomina agentis*, określających uczestników czynności prawnych w języku włoskim i ich polskich odpowiedników terminologicznych.

Słowa kluczowe: język prawniczy, nieosobowe formy czasownika, imiesłów, *nomen agentis*

Aleksandra Pronińska – è ricercatrice di linguistica italiana presso l'Università Pedagogica di Cracovia. I suoi interessi di ricerca si articolano in due aree principali: la linguistica e l'onomastica. La riflessione scientifica relativa al primo ambito riguarda soprattutto la lessicografia e linguaggi specialistici con particolare riferimento al linguaggio giuridico. Gli interessi rivolti all'onomastica riguardano l'onomastica letteraria e la deonomastica.